

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESA_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Release 02-2026	

Il Mutuo chirografario è offerto a clientela al dettaglio (microimpresa e persona fisica che svolge attività professionale o artigianale) e clientela non al dettaglio (Grande Impresa e Piccola e Media Impresa, in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento).

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it

E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: **n. 1458105**

Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____ (firma del cliente) _____

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96

Il mutuo chirografario Fondo di Garanzia PMI L.662/96 è una formula di finanziamento che può prevedere un'erogazione in un'unica soluzione o in più soluzioni (c.d. a stato avanzamento lavori). In quest'ultimo caso, le erogazioni avvengono in relazione alla documentazione esibita relativa allo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) per cui il finanziamento è stato richiesto e concesso. In occasione di ogni erogazione verrà rilasciata, dal Cliente e in favore della Banca, apposita quietanza scritta, in forma e contenuto graditi alla Banca stessa, e, a seguito dell'ultima erogazione, un'ulteriore dichiarazione di ricognizione del debito. La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato alla Parte Finanziata l'importo del finanziamento e sullo stesso verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze.

È un finanziamento a medio/lungo termine assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni il cui scopo è di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane (di seguito PMI) e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale assistito attraverso l'intervento di garanzia dello Stato.

La fruizione della garanzia del Fondo è disciplinata da apposite disposizioni emanate dal Medio Credito Centrale S.p.A., nella sua veste di Ente gestore del Fondo. Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e il Cliente predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo (di seguito "Spese per rilascio garanzia Fondo MCC"), sotto forma di commissione *una tantum*. In tal caso, la commissione è a carico del Cliente. Le regole di calcolo di applicazione della commissione sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. La commissione è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della Banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia. Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESE_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"		Release 02-2026	

lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Il Mutuo Chirografario garantito dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale Spa (MCC) è un finanziamento finalizzato a sostenere lo sviluppo delle PMI e delle persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale assistendole:

- negli investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- in altre operazioni finanziarie purché direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Soggetti beneficiari sono, pertanto, le Piccole e Medie imprese situate sul territorio nazionale, comprese le artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ed alla Raccomandazione della CE 2003/361/CE del 06.05.2003 e valutate economicamente e finanziariamente sane; e le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale

La garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia "a prima richiesta" è esplicita, incondizionata ed irrevocabile e interviene anche se l'insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata.

In particolare, la copertura della garanzia diretta opera fino ad un massimo dell'80% delle operazioni di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese ubicate in Lazio, Abruzzo e Marche e, in caso di insolvenza, fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero.

L'importo del finanziamento, non deve essere superiore:

- al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445),
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna garanzia reale. Per l'accesso alle garanzie del Fondo Centrale è previsto il pagamento di una commissione al Fondo stesso - calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo - a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.

In nessun caso è ammessa la traslazione al cliente del costo del "premio aggiuntivo" dovuto dalla Banca per le garanzie richieste e ottenute da parte del Fondo, previsto e determinato dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2026 in attuazione dell'articolo 1, commi 451-454, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207).

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate sono mensili.

In caso di inadempimento del beneficiario debitore, trascorsi 60 giorni dall'intimazione di pagamento, i soggetti finanziatori possono richiedere l'attivazione del Fondo.

Il mutuo chirografario consiste nella concessione di un finanziamento della durata massima di 60 mesi, il cui rimborso avviene mediante il pagamento di rate costanti posticipate secondo un piano di ammortamento con scadenze concordate.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Il finanziamento è gestito attraverso l'utilizzo di due conti correnti intestati al Cliente, ad eccezione del caso in cui il cliente sia classificato come clientela al dettaglio (microimpresa e persona fisica che svolge attività professionale o artigianale):

- Un conto corrente dedicato, appositamente acceso contestualmente alla stipula, utilizzato esclusivamente per l'erogazione del finanziamento e per le disposizioni di utilizzo dei fondi impartite dal Cliente;
- Un conto corrente ordinario su cui regolare il pagamento delle rate del finanziamento, che potrà essere radicato, a scelta del beneficiario, presso Banca del Fucino o in alternativa presso altra Banca. Se non già intrattenuto, sarà acceso contestualmente alla stipula. Nel caso il Cliente fosse classificato come clientela al dettaglio (microimpresa e persona fisica che svolge attività professionale o artigianale) il conto potrà essere acceso solo a fronte di espressa richiesta del cliente.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target):

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESA_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"		Release 02-2026	

Il Mutuo chirografario "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96" offerto dalla Banca è destinato a Microimprese, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, nonché Grandi Imprese e Piccole e Medie Imprese, in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.

IL MUTUO ED I SUOI RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Il tasso di interesse varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate, anche sensibili.

Mutuo con erogazioni a stato avanzamento lavori

L'erogazione a stato avanzamento lavori (S.A.L.) avviene in funzione della documentazione esibita relativa allo stato di avanzamento dei lavori per cui il finanziamento è stato richiesto e concesso. Le modalità della fase di stato avanzamento lavori (S.A.L.) e della successiva fase di ammortamento vengono stabilite al momento della stipula del contratto di mutuo/finanziamento. Nel periodo di erogazioni a stato avanzamento lavori vengono corrisposti solo interessi; il tasso applicato può essere fisso o variabile e gli interessi vengono liquidati con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Nel periodo di ammortamento il tasso può essere fisso o variabile ed il rimborso avviene mediante pagamento posticipato di rate comprensive di capitale ed interesse.

La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI)

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e l'Imprenditore predeterminati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o in chiusura anticipata del finanziamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

Ipotesi formulate per il calcolo del TAEG alla data del 12/07/2026

(nel caso di conto corrente già intrattenuto dal Cliente con la Banca/presso altra banca)

(in caso di erogazione in un'unica soluzione)

Importo totale del credito: € 100.000

Costo totale del credito (interessi): € 24.550,40

Importo totale dovuto dal Cliente: € 124.550,40

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,47% (con addebito della rata in conto corrente € 120,00)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,59% (con addebito della rata a mezzo addebito diretto € 420,00)

- Importo del finanziamento pari a € 100.000,00
- Durata del finanziamento: 60 mesi
- Tasso applicato: fisso 9,00%
- Spese di incasso rata: € 2,00 con addebito rata in conto corrente, € 7,00 con addebito rata a mezzo addebito diretto
- Imposta sostitutiva € 250, calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,25% (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESA_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"		Release 02-2026	

- Sono state considerate spese di istruttoria una tantum € 2.000, commissioni istruttoria una tantum € 1.000, spese per rilascio garanzia MCC € 1.000.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

(in caso di erogazione in più soluzioni – a "SAL")

Importo totale del credito: € 100.000

Costo totale del credito (interessi): € 24.550,40

Importo totale dovuto dal Cliente: € 124.550,40

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,75% (con addebito della rata in conto corrente € 120,00)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,86% (con addebito della rata a mezzo addebito diretto € 420,00)

- Importo del finanziamento pari a € 100.000,00
- Durata del finanziamento: 60 mesi
- Tasso applicato: fisso 9,00%
- Spese di incasso rata: € 2,00 con addebito rata in conto corrente, € 7,00 con addebito rata a mezzo addebito diretto
- Imposta sostitutiva € 250, calcolata sulla base dell'aliquota dello 0,25% (art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni).
- Sono state considerate spese di istruttoria una tantum € 2.000, commissioni istruttoria una tantum € 1.000, spese per rilascio garanzia MCC € 1.000;
- Spese di perizia calcolate considerando il costo richiesto dalla Banca per la valutazione di un immobile residenziale € 536,80, costo ipotizzato per numero 2 perizie per un intervento edilizio a SAL con numero 2 erogazioni.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

MUTUO CON UN'UNICA EROGAZIONE

VOCI		COSTI	
TASSI	Importo	Massimo: € 2.000.000,00	
	Durata	Minima: 24 mesi Massima: 60 mesi	
	Tasso di interesse nominale annuo	di ammortamento	Tasso fisso: 9,00%
			Tasso variabile: Euribor 1/3/6 mesi ¹ 365 giorni con rilevazione mensile/ trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 5,00%. Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").
		di preammortamento	Tasso fisso: 9,00% riferito all'anno civile (365/365) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento Tasso variabile: Euribor 1/3/6 mesi ² 365 giorni con rilevazione mensile/ trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 5,00%, riferito all'anno civile (365/365) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento. Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato
	Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) vigente su ciascuna rata aumentato del 2,50% annuo e, comunque, non oltre il tasso di usura, applicato a decorrere dalla data di scadenza della rata.	

¹ La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

² La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESA_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"		Release 02-2026	

SPESE	SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO	Recupero Spese Istruttoria	2,00% dell'importo deliberato.		
		Commissione di Istruttoria	1,00% dell'importo deliberato.		
		Spese di mediazione	Ove previste, massimo 3,00% dell'importo finanziato		
		Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Massimo 1,00% dell'importo finanziato		
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Spese incasso singola rata	€ 2,00 con addebito in conto € 7,00 tramite addebito diretto		
				Invio postale	On line ³
		Spese produzione e invio	comunicazioni periodiche ⁽⁴⁾	€ 0,45	Non previste
			comunicazioni relative a modifiche unilaterali	Non previste	Non previste
			altre comunicazioni ⁽⁵⁾	€ 0,45	Non previste
		Imposta in regime ordinario/sostitutivo	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario. Le parti possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo dell'applicazione delle imposte di registro, di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle tasse di concessione governativa ove previste. L'esercizio di tale opzione dovrà essere espressamente indicato all'atto del finanziamento.		
		Spese di estinzione anticipata	1,00% sul capitale residuo. Ai sensi dell'art. 120 ter TUB, nessun compenso per estinzione anticipata sarà dovuto dal Cliente persona fisica alla Banca qualora il finanziamento sia stato erogato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale.		
	PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese con rate posticipate comprensive di capitale e di interessi. L'ammortamento "alla francese" prevede che le rate di rimborso del mutuo siano costanti composte da una quota capitale progressivamente crescente e una quota interessi progressivamente decrescente, come meglio indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate.		
		Tipologia di rata	Costante. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.		
		Periodicità delle rate	Mensile, trimestrale, semestrale, annuali (da pagarsi in via posticipata).		
		Periodicità di maturazione degli interessi	Pari alla periodicità delle rate		
VALUTE		Valuta applicata all'erogazione	Data erogazione		
		Valuta applicata al pagamento rate	Data scadenza rata		

³ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

⁴ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

⁵ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESA_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"		Release 02-2026	

MUTUO CON EROGAZIONE A SAL
(Stato Avanzamento Lavori)

		VOCI	COSTI
		Importo	Massimo: € 2.000.000,00
		Durata	Minima: 24 mesi Massima: 60 mesi
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	di ammortamento	Tasso fisso: 9,00%
			Tasso variabile: Euribor 1/3/6 mesi ⁶ 365 giorni con rilevazione mensile/ trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 5,00%. Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").
		di preammortamento	Tasso fisso: 9,00% riferito all'anno civile (365/365) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento
			Tasso variabile: Euribor 1/3/6 mesi ⁷ 365 giorni con rilevazione mensile/ trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 5,00%, riferito all'anno civile (365/365) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento. Nel caso in cui l'indice Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato
SPESE	SPESE PER STIPULA DEL CONTRATTO	Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) vigente su ciascuna rata aumentato del 2,50% annuo e, comunque, non oltre il tasso di usura, applicato a decorrere dalla data di scadenza della rata.
		Recupero Spese Istruttoria	2,00% dell'importo deliberato.
		Commissione di Istruttoria	1,00% dell'importo deliberato.
		Commissione Advisory	Ove previste, massimo 3,00% dell'importo finanziato
		Spese di mediazione	Ove previste, massimo 3,00% dell'importo finanziato
		Spese Perizia tecnica (iniziale e ad ogni SAL)	Consultare il "tariffario perizie" disponibile presso le Filiali. Le spese di perizia devono essere corrisposte indipendentemente dalla concessione del mutuo ed è un costo a carico del Cliente.
		Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Massimo 1,00% dell'importo finanziato

⁶ La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

⁷ La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESA_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"		Release 02-2026	

SPESE	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	Spese incasso singola rata	€ 2,00 con addebito in conto € 7,00 tramite addebito diretto		
				Invio postale	On line ⁸
		Spese produzione e invio	comunicazioni periodiche ⁽⁹⁾	€ 0,45	Non previste
			comunicazioni relative a modifiche unilaterali	Non previste	Non previste
			altre comunicazioni ⁽¹⁰⁾	€ 0,45	Non previste
		Imposta in regime ordinario/sostitutivo	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario. Le parti possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo dell'applicazione delle imposte di registro, di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle tasse di concessione governativa ove previste. L'esercizio di tale opzione dovrà essere espressamente indicato all'atto del finanziamento.		
		Spese di estinzione anticipata	1,00% sul capitale residuo. Ai sensi dell'art. 120 ter TUB, nessun compenso per estinzione anticipata sarà dovuto dal Cliente persona fisica alla Banca qualora il finanziamento sia stato erogato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale.		
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese con rate posticipate comprensive di capitale e di interessi. L'ammortamento "alla francese" prevede che le rate di rimborso del mutuo siano costanti composte da una quota capitale progressivamente crescente e una quota interessi progressivamente decrescente, come meglio indicato nel piano di ammortamento che sarà trasmesso al termine del periodo di disponibilità o, se antecedente all'atto dell'ultima erogazione. Il Cliente può in qualsiasi momento chiedere alla Banca il piano di ammortamento aggiornato a fronte del pagamento delle spese per le altre comunicazioni sopra indicate. Si precisa che il piano di preammortamento, sviluppato in considerazione della prima erogazione, sarà aggiornato in occasione di ciascuna successiva erogazione. Il piano di preammortamento definitivo e il piano di ammortamento verranno sviluppati al termine del periodo di disponibilità o, se antecedente, all'atto dell'ultima erogazione.			
		Tipologia di rata	Costante. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.		
		Periodicità delle rate	Mensile, trimestrale, semestrale (da pagarsi in via posticipata).		
		Periodicità di maturazione interessi	Pari alla periodicità delle rate		
	VALUTE	Valuta applicata all'erogazione	Data erogazione		
Valuta applicata al pagamento rate sul Conto		Data scadenza rata			

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancafucino.it).

⁸ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

⁹ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

¹⁰ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESA_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"		Release 02-2026	

Voci di costo "Conto Corrente dedicato al finanziamento"

SPESE FISSE	
Spese per l'apertura conto	Euro 0,00
Gestione Liquidità	
Spese per conteggio interessi e competenze	Euro 0,00
Spese tenuta conto	
Canone annuo per tenuta del conto	Euro 0,00
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
Imposta di bollo	
Imposta di bollo su base annua	€ 118,00 a carico banca
SPESE VARIABILI	
Gestione Liquidità	
Invio estratto conto e altre comunicazioni periodiche ¹¹	€ 0,00 cartacee
	€ 0,00 On line (¹²)
Documentazione relativa a singole operazioni ¹³	€ 0,00 cartacee
	€ 0,00 On line (¹⁴)
Spese per produzione e invio di comunicazioni relative a modifiche unilaterali di contratto	Non previste
Interessi creditori	
Tasso creditore annuo nominale	0,01%
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Spese registrazione contabile di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge alle commissioni eventualmente previste sull'operazione) ¹⁵	€ 0,00 Per operazioni eseguite allo sportello
	€ 0,00 Per operazioni accentrate
	€ 0,00 Per operazioni eseguite tramite il canale on-line
Remunerazione delle giacenze	Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile. Eventuali interessi creditori sono calcolati, esigibili e quindi accreditati sul conto corrente il 31.12 dell'anno in cui sono maturati. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto tali interessi sono immediatamente calcolati, esigibili e quindi accreditati sul conto corrente.

Per maggiori dettagli sulle restanti caratteristiche e condizioni contrattuali ed economiche di Conto Corrente, è necessario fare riferimento al foglio informativo Conto Corrente Standard Imprese, a disposizione dei clienti nella sezione della [Trasparenza](#) del sito www.bancafucino.it e, su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca. Si precisa che tutte le condizioni economiche rappresentate in tale foglio informativo devono intendersi gratuite.

¹¹ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

¹² Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

¹³ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

¹⁴ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

¹⁵ Le spese di registrazione non si sommano a quelle indicate sulle singole voci di costo del presente Foglio Informativo in quanto già indicate

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESA_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Release 02-2026	

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Al momento della stipula del mutuo – o nel corso del contratto – sono previsti a carico del Cliente altri costi non ricompresi nel TAEG, in alcuni casi riferibili a servizi prestati da soggetti terzi:

Tasso di mora	Pari al Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2,50 punti percentuali , comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
----------------------	--

SERVIZI ACCESSORI

POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE/OBBLIGATORIE	Non sono previste polizze assicurative obbligatorie per ottenere il Mutuo Chirografario. Il cliente ha tuttavia la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa accessoria facoltativa collocata dalla Banca ed in particolare: • Polizza K-man • Polizza TCM • Polizze ramo danni Il Cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso. Per maggiori dettagli sulle caratteristiche e sulle condizioni contrattuali ed economiche delle eventuali polizze assicurative facoltative è necessario fare riferimento al relativo set informativo, a disposizione dei clienti nella sezione della Trasparenza e dell'Intermediazione assicurativa del sito www.bancafucino.it e, su supporto cartaceo, presso tutte le Agenzie della Banca, oppure attraverso il sito della Compagnia Assicurativa.
--	--

ESTINZIONE ANTICIPATA - PORTABILITA' - RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso; in tal caso sarà in facoltà della Banca di esigere un compenso pari al 1,00 % del capitale residuo.

Tempi di chiusura rapporto

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come cliente al dettaglio, per estinguere il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, il cliente stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

RECLAMI, ESPOSTI E RICORSI STRAGIUDIZIALI

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami), Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

o a quelli successivamente comunicati dalla Banca tramite pubblicazione sul sito internet alla sezione "Reclami".

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESA_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"		Release 02-2026	

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA	
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Ammortamento	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Cliente (o Beneficiario)	È il cliente beneficiario del finanziamento.
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese ai sensi della vigente normativa.
Cliente non al dettaglio	Grandi Imprese nonché Piccole e Medie Imprese, in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Debito residuo	Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.
Erogazione	Versamento da parte della Banca al debitore dell'importo concesso in prestito, operazione tramite la quale si perfeziona il contratto di credito.
Estinzione anticipata	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un indennizzo conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
Finanziamento rateale	Indica il rimborso, dilazionato nel tempo, del prestito concesso.
Grandi Imprese	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESA_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"		Release 02-2026	

Microimpresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
Perizia tecnica	Per i mutui a S.A.L., la perizia tecnica è obbligatoria ad ogni erogazione per verificare lo stato dell'avanzamento lavori.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piccola e Media Impresa	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il prestito).
Spese incasso rata	Spese sostenute per l'emissione e l'incasso della rata.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel triestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia, a scadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA		FI-MUTUO-CHIRO-SAL_IMPRESE_NC	
	FOGLIO INFORMATIVO		Aggiornato al:	5 agosto 2026
	MUTUO CHIROGRAFARIO CLIENTELA NON CONSUMATRICE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"		Release 02-2026	

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor – Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.